

Codice DB2001

D.D. 24 novembre 2010, n. 928

Salute SI! s.r.l con sede legale in Nichelino (TO), Via Vernea, 31 - Idoneita' ad effettuare gli accertamenti finalizzati al rilascio dei certificati di idoneita' alla pratica sportiva, previsti nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del D.M. 18.2.1982.

Premesso che:

- la tutela sanitaria delle attività sportive rientra tra gli obiettivi del S.S.N. e tra i compiti delle Aziende ASL previsti dalla L.833/78 l'art. 14 individua la Medicina dello Sport e la tutela sanitaria;
- l'art.5, ultimo comma, della legge 29.2.1980 n. 33 stabilisce che i controlli sanitari ai fini delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva siano effettuati “oltre che dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle Regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri generali che saranno adottati con decreto del Ministro della Sanità”;
- con decreto 18.2.1982 il Ministero della Sanità ha definito i criteri tecnici per i controlli sanitari cui devono essere sottoposti coloro che intendono svolgere o svolgono attività sportiva agonistica, individuando altresì la tipologia degli accertamenti clinico-strumentali per ogni singolo sport;
- la Regione Piemonte, ai sensi della sopra richiamata normativa, con le LL.RR. 25.3.1985, n. 22 e 12.6.1987, n. 33 ha stabilito che gli accertamenti diagnostici e le certificazioni connesse con la tutela sanitaria delle attività sportive, aventi finalità agonistiche dilettantistiche e semiprofessionistiche siano eseguiti “di norma, nell'ambito delle strutture sanitarie gestite direttamente dalle Aziende ASL o presso istituzioni sanitarie ritenute idonee, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, assunti d'intesa con il CONI e convenzionate dalle Aziende Sanitarie Locali anche ai fini degli accertamenti e del rilascio della certificazione”;
- il Consiglio Regionale con deliberazione n. 206-C.R.4744 del 26.3.1996 ha determinato i requisiti che devono possedere le strutture private per ottenere la idoneità ad effettuare gli accertamenti previsti nelle Tabelle A e B, di cui all'allegato 1 del D.M. 18.2.1982;

Considerato che:

- alla luce del predetto provvedimento la Salute SI! S.r.l. con sede legale in Nichelino (TO), Via Vernea, 31 ha proposto istanza all'Assessorato Tutela della Salute e Sanità intesa ad ottenere l'idoneità per l'assolvimento di attività accertative e certificative finalizzate alla tutela sanitaria delle attività sportive;
- la S.C. di Medicina Legale dell'ASL TO5, competente per territorio, a seguito di sopralluogo effettuato in data 22.09.2010, presso i locali ove la struttura richiedente ha sede, ha verificato la normale e corretta efficienza della struttura di cui trattasi e, pertanto, la Commissione dell'ASL ha espresso parere favorevole all'autorizzazione regionale prevista, comunicato con nota prot. 54006 del 19.11.2010;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto:

- le LL 26.10.71, n. 1099, 23.12.1978, n. 833 e 29.2.1980, n. 33;

- il DM 18.2.1982;

- le LL.RR. n. 22/85 e n. 33/87;
- la DCR n. 206-4744 del 26.3.1996;
- la L.R. n. 23/08,

determina

Salute SI! s.r.l. con sede legale in Nichelino (TO), Via Vernea, 31, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 della Legge Regionale n. 33/87 e dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 206-477 del 26.3.1996, è idonea ad effettuare gli accertamenti finalizzati al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, ai fini anche di accordi convenzionali con le ASL.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n.8/R/2002

Il Dirigente
Michela Audenino